



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 118 del 12/04/2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **martedì 16 aprile 2019** alle ore **17.30** presso il **Palapergola di Potenza** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Pasquale CUVIELLO**, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

CLAPS Gianluca	23/10/1999	SHAOLIN SOCCER
DABRAIO Francesco	25/09/1999	CSI S.ANTONIO
DE FALCO Pancrazio	27/08/2000	CSI S ANTONIO
DE LEONARDIS Emiliano	23/09/2000	SHAOLIN SOCCER
FARFARIELLO Donato	28/05/2000	ATLETICO LAVELLO
GIANPIETRO Gennaro	12/09/2000	FUTSAL MARSICO
LACERTOSA Carmine	10/05/2001	FUTSAL POTENZA
MORELLI Rocco	15/01/2000	ATLETICO ALIANO
PACE Vittorio	28/05/2000	MASCHITO
REHO Michele	20/02/2000	COMPENS. SPORT PISTICCI
SAPONARA Alessio	13/11/2000	MASCHITO
TELESCA Andrea	29/08/1998	MASCHITO
ZOTTARELLI Egidio	22/08/2000	REAL POTENZA

3.2 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **martedì 16 aprile 2019** alle ore **17.30** presso **Palapergola di Potenza** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Antonio LAVECCHIA** e all'allenatore **Luciano BLOISE**, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

BASTO Domenico	25/01/2003	ATL.POMARICO
BRAICO Kevin Giuseppe	26/11/2002	OLD BOYS BERNALDA
CAPUANO Giuseppe	13/08/2003	PESCOPAGANO 1926
COPPOLA Alessio	18/09/2003	BERNALDA
GIANNANDREA Davide	29/04/2002	AMICI DEL BORGO MATERA
FATIGUSO SIMONE	24/11/2003	AMICI DEL BORGO MATERA
IACOVINO Gabriele	05/01/2003	SENISE
IANNICELLA Luca	03/03/2003	GORGOGNONE
INNELLA Giovanni	06/10/2002	CSI SANT'ANTONIO
POTENZA Pino	23/09/2002	REAL RUOTI
RIZZUTI Carmine	02/12/2002	DEA SALANDRA

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



SAGARESE Roberto	21/09/2002	SHAOLIN PZ
SALIERNO Giovanni	29/12/2002	CSI SANT'ANTONIO
ZITO Pietro	23/09/2002	BERNALDA

3.3 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE CALCIO A 5

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **martedì 16 aprile 2019** alle ore **16.30** presso il **Palasport di Rionero in Vulture** per una seduta di allenamento. Le atlete convocate dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Francesco D'Urso** e all'allenatrice **Stefania GORGA** munite del corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e per chi non l'avesse già consegnato, del certificato medico per l'attività agonistica in originale, pena l'esclusione dall'allenamento.

ALESSANDRINO Ilenia	14/04/1997	C.S. PISTICCI
CASTROVILLI Aida	08/01/2002	FUTSAL BERNALDA
COZZI Antonella	25/01/2002	VENUS LAURIA
DO AMARAL Giovanna	02/01/2002	FUTSAL BERNALDA
FARI' Daria	14/01/2002	C.S. PISTICCI
FARI' Syria	14/01/2002	C.S. PISTICCI
FERRANDO Federica	15/10/1994	FUTSAL SALANDRA
FERRARI Myriam	12/09/2002	AVIS LAURIA
FRESCURA Amalia	14/05/1999	FLACCO VENOSA
GALANTE Noemi	02/10/1994	FLACCO VENOSA
LAURIA Patrizia	04/09/1994	AVIS LAURIA
MORELLI Aurora	28/03/2003	VENUS LAURIA
SILENO Tiziana	30/04/1996	FLACCO VENOSA
VERBENA Chiara	13/10/1995	VENUS LAURIA

**** CALCIO A 11 ****

3.4 VARIAZIONE GARA

GARA INTER CLUB W.ZENGA S.FELE - BARILE del 14.4.2019

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 14.4.2019 alle **ore 14.30** sul campo Comunale di San Fele.

4. DECISIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

4.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRUMENTUM VAL D'AGRI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 89 DEL 13/02/2019.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti** - nella seduta dell'**11 Aprile 2019**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dalla società **A.S.D. GRUMENTUM VAL D'AGRI** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 89 del 13 Febbraio 2019**;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli **artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S.** di

valida comunicazione alla contro interessata **Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921** che non ha fatto, ex **art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi;

Ascoltata, ai sensi dell'**art. 36 comma 6 C.G.S.**, la **A.S.D. GRUMENTUM VAL D'AGRI**, nella persona dell'**Avv. Petraglia**, in sostituzione dell'**Avv. Di Cintio**, giusta delega ritualmente acquisita agli atti, la quale in sede di audizione, una volta proceduto all'esame della documentazione il cui rilascio era stato ex **art. 36 comma 6 C.G.S.** ritualmente sollecitato e da questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** regolarmente autorizzato, provvedeva all'integrazione dei motivi di difesa;

Considerato come, l'**art. 46 comma 3 C.G.S.** testualmente reciti, "*I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara...sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa*";

Osservato, nondimeno, come il ripetuto **art. 46 comma 3** sia ricompreso nel **Titolo VII** del C.G.S. che regola la "**DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA L.N.D. E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**" con la conseguenza che se eventualmente il ricorso riguarda la posizione di calciatore non tesserato non occorre proporre il preannuncio ma semplicemente inoltrare le motivazioni entro sette giorni dallo svolgimento della gara;

Rilevato come con provvedimento pubblicato su **C.U. n° 71 del 18 Gennaio 2019** il **G.S.**, preso atto del preannuncio di reclamo da parte della **Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921**, avesse soprasseduto da ogni decisione in merito;

Accertato nondimeno come il ridetto **G.S.** avesse deciso sul reclamo (e non già d'ufficio)dalla **Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921** prodotto con **Delibera** pubblicata su **C.U. n. 89 del 13 Febbraio 2019** impugnata con il ricorso in oggetto;

Ritenuto più in dettaglio come al vaglio del **Giudice Sportivo** fossero pervenute due distinte istanze, entrambe datate **14 Gennaio 2019** e aventi ad oggetto "**reclamo in ordine alla regolarità della gara Grumentum V.d.A - Pol. Moliterno**" con le quali si faceva riferimento in un caso a copia della ricevuta della tassa reclamo ed in un altro all'autorizzazione del relativo addebito;

Osservato alla stregua delle argomentazioni che precedono e in forza della disciplina dal sopra richiamato **Titolo VII C.G.S.** regolato, che deve interpretarsi in termini di mera specialità rispetto al corpo normativo applicabile in ambito diverso da quello "**REGIONALE DELLA L.N.D. E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**" e il cui orientamento risulta per vero sposato da direttive di indirizzo di plurimi **Comitati Regionali L.N.D.**, come il reclamo in parola, indipendentemente dalla catalogazione nominativa dal primo **Giudice** (in relazione alla prima delle comunicazione pervenute) operata, non dovesse essere preceduto da invio di preannuncio per quanto dal ridetto **art. 46 comma 3 C.G.S.** espressamente disposto;

Considerato, nondimeno, come il reclamo dalla **Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921**, al **Giudice Sportivo** inoltrato, possa dirsi contenere, ancorchè in forma estremante succinta, motivazione sufficiente a risalire alla ratio di sua proposizione (posizione irregolare di un tesserato nominativamente indicato) con conseguente infondatezza di ogni argomentazione di merito sul punto da **ASD GRUMENTUM VAL D'AGRI** a mezzo del ricorso al vaglio di questo Collegio avanzato;

Stimato, in conclusione, come il reclamo di **ASD GRUMENTUM VAL D'AGRI** non possa, nel perimetro delle sopra rappresentate ragioni, trovare accoglimento;

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **Rigetta il ricorso da ASD GRUMENTUM VAL D'AGRI proposto;**
- **Conferma la decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. n. 89 del 13/02/2019;**
- **Dispone** incamerarsi la **tassa reclamo** se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 12/04/2019

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)